



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore

Decreto n. 149
Anno 2017
Prot. n. 19717

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 *“Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”*, ed in particolare l'art. 1, comma 9;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare l'articolo 24 *“Ricercatori a tempo determinato”*;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 6 aprile 1012, n. 329;

VISTO il *“Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, emanato con [decreto rettorale, 11 novembre 2014, n. 1111](#);

ATTESA la necessità di rendere di più facile applicazione il testo vigente, disciplinare compiutamente alcune disposizioni normative, rivedere il numero di ore di didattica frontale in dipendenza di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 11 marzo 2015 in materia di disciplina sui doveri didattici dei docenti, oltreché per eliminare alcuni refusi e incongruenze rilevati nel corso dell'espletamento delle relative procedure;

VISTO il parere reso dalla Commissione Affari Generali e Normativi in data 12 gennaio 2017;

VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico-Amministrativo in data 13 gennaio 2017;

DATO ATTO delle deliberazioni, adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente nelle sedute del 26 gennaio e 8 febbraio 2017, di approvazione del *“Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

DECRETA

l'emanazione del *“Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Firenze, 9 febbraio 2017

F.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei

Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato, in armonia con i principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e nel rispetto del Codice Etico.

Articolo 2

Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro, disciplinato dal presente Regolamento, si instaura fra l'Università degli Studi di Firenze ed il ricercatore mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, previste per il lavoro dipendente anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme inerenti lo stato giuridico dei ricercatori a tempo indeterminato.

3. La competenza disciplinare è esercitata ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010.

4. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento di tali contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 3

Tipologie contrattuali

1. I ricercatori possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 240/2010, di durata triennale, prorogabili per soli due anni per una sola volta, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. del 24 maggio 2011, n. 242;

b) contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, di durata triennale, non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti, assegni o borse di studio come specificato all'art. 8, comma 2, del presente Regolamento.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di tipologia b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore Associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), stessa legge. Le procedure sono disciplinate dal regolamento di Ateneo in materia di chiamata dei professori Ordinari e Associati.

Articolo 4

Impegno orario e oggetto della prestazione

1. I contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito; i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

2. I ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui 350 ore dedicate ad attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se in regime di tempo pieno e per un totale di 750 ore, di cui 200 ore dedicate ad attività didattica di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se in regime di tempo definito.

3. L'attività di didattica frontale è svolta nei Corsi di Studio, di Dottorato di Ricerca e nelle Scuole di Specializzazione, sulla base delle esigenze dell'offerta formativa dell'Ateneo, con il seguente impegno:

- per i ricercatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) da un minimo di 32 a un massimo di 72 ore se a tempo pieno e da un minimo di 21 a un massimo di 42 ore se a tempo definito;
- per i ricercatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) da un minimo di 64 a un massimo di 96 ore.

4. Possono essere affidati e retribuiti insegnamenti nei Master a condizione che gli interessati abbiano svolto almeno 64 ore di attività didattica frontale se a tempo pieno e 40 se a tempo definito.

5. I ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale svolgono la predetta attività con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le strutture sanitarie.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti possono essere a carico di fondi di Ateneo, del Dipartimento, nonché di altri soggetti pubblici o privati.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di finanziamento:
 - a. convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti pubblici o privati prima dell'emanazione del bando di selezione, che prevedano esplicitamente la destinazione di fondi per il reclutamento del ricercatore;
 - b. progetti di ricerca con enti pubblici o privati nei quali sia prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti di ricercatore a tempo determinato.
3. Il finanziamento deve garantire l'integrale copertura degli oneri per l'importo e la durata del contratto di ricercatore di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), ovvero per un importo non inferiore al costo medio quindicennale di un professore Associato per i posti di ricercatore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), incrementato del 5% annuo per gli aumenti retributivi annuali.
4. Il finanziatore, nel caso in cui non versi l'intero importo all'atto della stipula della convenzione, è tenuto a presentare adeguata garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Sono esentate dalla presentazione della fideiussione le Aziende Ospedaliero-Universitarie che concorrono con l'Ateneo alla programmazione integrata.
5. Le convenzioni che il Dipartimento intende stipulare devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6

Attivazione del bando

1. L'attivazione dei bandi di cui al presente Regolamento, rientra nell'ambito della programmazione triennale ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) della legge 240/2010. A tal fine i Dipartimenti trasmettono al Rettore, per l'approvazione degli organi di governo, la proposta di attivazione dei bandi per il reclutamento dei ricercatori, secondo la tempistica definita dagli stessi organi.
2. La programmazione deve assicurare la sostenibilità, per l'intera durata del contratto o della proroga, di tutti gli oneri stipendiali, ai sensi della normativa vigente. Gli Organi di governo, in sede di approvazione di contratti di tipologia b), devono verificare la sostenibilità degli oneri derivanti dall'eventuale esito positivo della valutazione di cui al comma 5 dell'art. 24 della legge 240/2010.
3. La proposta di attivazione dei bandi adottata dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato, contiene i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione, debitamente motivata, della modalità di reclutamento;
 - b. le motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza del reclutamento;
 - c. l'indicazione, in caso di contratto su fondi esterni, dell'attività di ricerca che il ricercatore deve svolgere;
 - d. il parere dell'altro Dipartimento referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti, qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare indicato nella procedura;
 - e. il settore concorsuale ed il profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f. l'intesa con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso di attivazione di contratti relativi a settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale;
 - g. le informazioni sulle specifiche funzioni del ricercatore, ivi compresa l'attività didattica richiesta;
 - h. il numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
 - i. l'indicazione di almeno una lingua straniera;
 - j. la tipologia del contratto ed eventuale prorogabilità, ove si tratti di contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento;
 - k. il regime d'impegno per la tipologia a);
 - l. la copertura finanziaria del contratto, come specificato all'art. 5.
4. la proposta di attivazione del bando deliberata dal Dipartimento è sottoposta all'approvazione degli Organi di governo.

CAPO II RECLUTAMENTO

Articolo 7

Procedura selettiva

1. Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte degli Organi di governo, indice la procedura selettiva. Nel bando sono indicati:

- a. il settore concorsuale e il profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b. le informazioni sulle specifiche funzioni del ricercatore, ivi compresa l'attività didattica richiesta;
 - c. il Dipartimento di afferenza;
 - d. i requisiti per l'ammissione, secondo quanto disposto dal successivo articolo 8;
 - e. il numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
 - f. la tipologia del contratto (categoria a o b) e del relativo regime d'impegno (pieno o definito per la tipologia a);
 - g. il trattamento retributivo e la relativa copertura finanziaria;
 - h. la/e lingua/e straniera/e richiesta/e; per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
 - i. l'eventuale attività assistenziale secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata, del titolo di studio richiesto e l'individuazione della struttura assistenziale presso la quale sarà svolta tale attività;
 - j. il termine e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.
2. L'avviso di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione delle domande. Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Articolo 8

Requisiti di partecipazione alle selezioni

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Inoltre, limitatamente ai contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, sono ammessi a partecipare:
 - a. coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, e che abbiano usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge 449/97 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; ai fini della maturazione del periodo minimo triennale, sono cumulabili le attività svolte nelle tipologie predette;
ovvero
 - b. abbiano usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 240/2010, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica;
ovvero
 - c. che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore Ordinario e Associato di cui all'art. 16 della legge 240/2010;
ovvero
 - d. che siano in possesso del titolo di specializzazione medica;
ovvero
 - e. abbiano usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica. Le attività svolte per periodi inferiori ai tre anni in qualità di titolare di contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3 della legge 240/2010, nonché di quelli stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 230/2005, sono cumulabili alle attività di cui alla lettera a. del presente comma. In tal caso, ai fini della partecipazione è richiesto il titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
4. Non sono ammessi alle selezioni:
 - a. coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/2010 presso l'Ateneo di Firenze o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della medesima legge per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;
 - b. i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori Ordinari o Associati o come ricercatori ancorché cessati dal servizio;
 - c. coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati.

Articolo 9

Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, ed è composta da tre membri scelti fra professori Ordinari e Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei professori di ruolo e ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato.
2. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati appartenenti al/ai settore/i scientifico disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macro settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell'Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, almeno uno dei componenti la Commissione deve essere esterno all'Ateneo. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo articolo la Commissione è composta da almeno due membri esterni. I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario o Associato e che abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell'adozione dell'apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.
4. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.
5. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo. Eventuali istanze di riconsiderazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di riconsiderazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

Articolo 10

Attività della Commissione

1. La Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per la valutazione del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.
2. I criteri adottati sono pubblicati sul sito di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
3. Effettuata la valutazione con motivato giudizio analitico del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi alla discussione di cui al comma 4 del presente articolo tutti i candidati se il numero totale degli stessi non è superiore a sei; in caso contrario, in base ai risultati della valutazione preliminare, sono ammessi i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del totale, e comunque in numero non inferiore a sei unità.
4. La discussione è pubblica ed avviene con riferimento ai titoli e alla produzione scientifica del candidato. La Commissione attribuisce un punteggio a ciascuno dei titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate solo a seguito della discussione.
5. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale, contestuale alla discussione, volta ad accertare l'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera, oltre che della lingua italiana per i candidati stranieri.
6. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Al termine della valutazione la Commissione, individua il candidato idoneo e il relativo settore scientifico-disciplinare.
7. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro sei mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di due mesi ovvero, con

provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

8. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 11

Proposta di chiamata

1. All'esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del candidato idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. La delibera di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.

2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato selezionato con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1.

3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore concorsuale per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti.

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Stipula del contratto

1. Il Rettore, a seguito dell'approvazione della chiamata, invita il ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto individuale di lavoro.

2. Il contratto di diritto privato deve contenere le seguenti indicazioni:

a. date di inizio e fine del rapporto di lavoro;

b. descrizione delle attività di ricerca, compresa l'eventuale attività assistenziale;

c. impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, con l'indicazione delle ore dedicate all'attività di didattica frontale, in ossequio a quanto stabilito dal precedente articolo 4, comma 3;

d. trattamento economico complessivo;

e. trattamento previdenziale ed assistenziale;

f. Dipartimento di appartenenza e struttura assistenziale per i settori clinici;

g. settore scientifico-disciplinare e settore concorsuale;

h. modalità e frequenza di verifica dell'attività svolta;

i. periodo di prova quantificato ai sensi del successivo art. 14;

j. possibilità di recesso unilaterale da parte del ricercatore previo preavviso scritto di almeno trenta giorni.

3. E' vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

Articolo 13

Deroghe

1. In deroga al presente Regolamento l'Università può stipulare contratti di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 230/2005.

CAPO III RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 14

Periodo di prova

1. Il ricercatore è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.

Articolo 15

Attività dei ricercatori

1. Il ricercatore annota nell'apposito registro delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Al termine di ogni anno il ricercatore consegna al Direttore del Dipartimento una relazione sull'attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. Alla scadenza del contratto le relazioni dovranno essere depositate presso la direzione del Dipartimento interessato.

3. In caso di proposta di proroga del contratto da parte del Dipartimento, il ricercatore consegna la relazione del terzo anno di contratto, anticipatamente rispetto a quanto previsto al comma 2, nei termini indicati dal Direttore del Dipartimento.

Articolo 16

Trattamento economico

1. Il trattamento economico per i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato (classe 0) a seconda del regime di impegno scelto.
2. Il trattamento economico onnicomprensivo per i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0) elevato fino a un massimo del 30%, alla stregua dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il trattamento economico relativo all'attività assistenziale è determinato dall'Azienda Sanitaria presso la quale è svolta detta attività.

Articolo 17

Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 30/3/2001, n. 165 e dal Regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore, il contratto del ricercatore è incompatibile con:
 - a. la titolarità di analoghi contratti anche in altre sedi universitarie e qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, ai sensi della normativa vigente;
 - b. lo svolgimento del dottorato di ricerca, o la frequenza di scuole di specializzazione, anche presso altre sedi universitarie;
 - c. la titolarità di assegni o borse di ricerca post-laurea o post-dottorato, anche presso altre sedi universitarie.
2. Per tutto il periodo di durata del contratto i dipendenti di amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Articolo 18

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.
2. Il ricercatore in caso di recesso è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni, ad eccezione di assunzione in altra categoria presso l'Ateneo. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere al ricercatore un importo pari alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della relazione di cui all'art. 15, comma 2, nonché la grave violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 17 del presente Regolamento.

Articolo 19

Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevetto, realizzata dai contrattisti di cui al presente Regolamento nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata dalla legislazione vigente in materia, dai Regolamenti di Ateneo e dalle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Articolo 20

Fondi di Ateneo a garanzia della maternità

1. Nei periodi di congedo obbligatorio per maternità e paternità il ricercatore ha diritto ad un assegno pari al trattamento economico in godimento.
2. In caso di contratti su finanziamenti esterni, i relativi oneri gravano su un fondo appositamente costituito all'interno del bilancio di Ateneo, alimentato dalle trattenute effettuate dall'Ateneo sulle attività delle strutture di ricerca.

CAPO IV PROROGA DEL CONTRATTO

Articolo 21

Procedura per la proroga del contratto

1. Il contratto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), può essere prorogato per una sola volta e per soli due anni.
2. La proposta di proroga del contratto è sottoposta al Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta da un professore nominato dal Direttore del Dipartimento (Relatore ad hoc). La delibera, adottata dal Consiglio nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. le motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza della proroga;

b. la valutazione positiva dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore sulla base della relazione predisposta dal Relatore;

deve, altresì, dare atto:

a. del consenso dell'interessato;

b. dell'intesa con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso di contratti che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale;

c. della copertura finanziaria del contratto, in caso di proroghe di contratti a valere su fondi esterni.

3. Il Dipartimento sottopone la proposta di proroga alla commissione prevista dall'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, dandone contestualmente comunicazione al Rettore, sei mesi prima della scadenza del contratto. La Commissione, unica per ognuna delle aree di ricerca di Ateneo, come definite dallo Statuto, e composta da un numero di membri pari al numero dei direttori dell'area stessa, è nominata con decreto del Rettore.

4. La commissione valuta l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore, anche sulla base della delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento.

5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

6. La proroga del contratto su fondi esterni è disciplinata da apposite delibere degli Organi di Governo.

7. Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, invita il ricercatore alla sottoscrizione della proroga del contratto.

Articolo 22

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al decreto rettorale 11 novembre 2014, n. 1111.